Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 108° — Numero 187

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

ROMA - Giovedì, 27 luglio 1967

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI — TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO — LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA — CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 17.030 - Semestrale L. 9.020 - Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 75 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 13.530 - Semestrale L. 7.320 - Trimestrale L. 4.010 - Un fascicolo L. 65 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato - Libreria dello Stato - Piazza Verdi, 10, Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 9 luglio 1967, n. 563.

Concessione di una indennità giornaliera di rischio al personale militare e agli impiegati civili dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica addetti alla manipolazione, trasporto, immagazzinamento e conservazione di sostanze pericolose o a lavori eseguiti in presenza delle medesime.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Al personale militare e agli impiegati civili dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica addetti alla manipolazione, trasporto, immagazzinamento e conservazione di sostanze pericolose:

negli stabilimenti di produzione, di lavorazione e di sperimentazione;

nei gabinetti scientifici e nei laboratori tecnici ad impianto fisso a terra o facenti parte di tale impianto;

nei depositi e magazzini di riserva territoriale dell'Esercito;

nei depositi e magazzini di rifornimento a terra della Marina;

nei depositi e magazzini centrali dell'Aeronautica e loro distaccamenti,

è attribuita, a seconda dell'entità del rischio e per ogni giorno di effettivo esercizio delle attività predette, una indennità giornaliera di rischio nelle misure indicate nell'annessa tabella *A*.

Art. 2.

Al personale militare e agli impiegati civili dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica in servizio presso gli stabilimenti di produzione, lavorazione e sperimentazione di sostanze pericolose o i relativi depositi o magazzini e addetti a mansioni diverse da quelle indicate nel precedente articolo è attribuita, a seconda dell'entità del rischio e per ogni giorno di effettiva presenza, una indennità giornaliera di rischio nelle misure indicate nell'annessa tabella *B*.

Art. 3.

Le sostanze pericolose e il rischio ad esse connesso secondo la graduazione di cui alle tabelle *A* e *B*, nonchè le operazioni da considerare ai fini della corresponsione delle indennità previste dalla presente legge sono determinate con decreto del Ministro per la difesa, di concerto con il Ministro per il tesoro.

Art. 4.

Le indennità previste dalla presente legge non sono cumulabili con i compensi e le indennità di cui all'articolo 260 del regolamento approvato con regio decreto 31 dicembre 1924, n. 2262, agli articoli 3, 4 e 5 del regio decreto-legge 23 gennaio 1936, n. 264, convertito nella legge 6 aprile 1936, n. 745, all'articolo 12 del decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 320, all'articolo 1 del regio decreto legislativo 24 maggio 1946, numero 615, e agli articoli 1 e 2 della legge 8 gennaio 1952, n. 15, e successive modificazioni.

Sono abrogati i regi decreti 6 giugno 1940, n. 773, e 27 giugno 1942, n. 909.

Art. 5.

All'onere annuo di lire 607 milioni derivante dall'applicazione della presente legge sarà fatto fronte mediante riduzione degli stanziamenti dei capitoli n. 2301 (lire 208 milioni), n. 2012 (lire 165 milioni) e n. 2031 (lire 234 milioni) dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'anno finanziario 1967 e dei corrispondenti capitoli dello stesso stato di previsione per gli anni successivi.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 9 luglio 1967

SARAGAT

MORO — TREMELLONI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli:* REALE

TABELLA *A*.

Indennità giornaliera di rischio per la manipolazione, il trasporto, l'immagazzinamento e la conservazione di sostanze pericolose

Grado di rischio	Indennità per manipolazione (lire)	per trasporto (lire)	per immagazzinamento e conservazione (lire)
I	100	70	50
II	200	150	120
III	300	225	200
IV	400	360	280
V	500	450	375

TABELLA *B*.

Indennità giornaliera di rischio per la presenza negli stabilimenti di produzione, di lavorazione e di sperimentazione delle sostanze pericolose nonchè nei depositi e magazzini delle medesime

Grado di rischio	Indennità (lire)
III	120
IV	160
V	200

Visto, *il Ministro per la difesa*
TREMELLONI

LEGGE 9 luglio 1967, n. 564.

Organici dei sottufficiali e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Gli organici dei sottufficiali e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri sono stabiliti come segue:

marescialli d'alloggio maggiori	3.200
marescialli d'alloggio capi	3.450
marescialli d'alloggio ordinari	3.450
brigadieri e vicebrigadieri	9.300
appuntati	9.450
carabinieri scelti e carabinieri	41.237
allievi carabinieri	3.151
Totale . . .	73.238

Nell'organico dei marescialli maggiori sono compresi 300 marescialli maggiori nominati alle cariche speciali previste dall'articolo 7 della legge 2 giugno 1936, n. 1225.

L'organico dei sottufficiali del ruolo speciale per mansioni d'ufficio dell'Arma dei carabinieri resta confermato in 600 unità come stabilito dalla legge 14 maggio 1965, n. 497.

Art. 2.

Gli organici di cui all'articolo 1 saranno raggiunti in un periodo di sette anni secondo la progressione indicata nella tabella *A* allegata alla presente legge.

All'assorbimento delle eccedenze organiche nel grado di maresciallo capo derivanti dall'applicazione dell'articolo 13 della legge 3 novembre 1963, n. 1543, si farà luogo utilizzando, fino all'esaurimento del soprannumero, le unità in aumento stabilite annualmente per il grado stesso dalla tabella *A* allegata alla presente legge.

In corrispondenza, le deficienze organiche nel grado di maresciallo ordinario, derivanti dall'applicazione del predetto articolo 13 della legge 3 novembre 1963, numero 1543, saranno progressivamente ripianate mediante promozioni dei brigadieri da conferire nei limiti delle vacanze esistenti nell'organico dei gradi di maresciallo ordinario e maresciallo capo cumulativamente considerati.

Art. 3.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato per l'anno finanziario 1967 in milioni 400, si provvede mediante riduzione dello stanziamento del capitolo 3523 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo, concernente il fondo occorrente per far fronte agli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 9 luglio 1967

SARAGAT

MORO — TREMELLONI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

TABELLA *A*.

Organici dei sottufficiali e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri.

GRADI	Organici al 1°-1-67	Organici al 1°-1-68	Organici al 1°-1-69	Organici al 1°-1-70	Organici al 1°-1-71	Organici al 1°-1-72	Organici al 1°-1-73
Marescialli d'alloggio maggiori	2.706	2.747	2.806	2.884	3.010	3.118	3.200
Marescialli d'alloggio capi	2.000	2.122	2.296	2.523	2.894	3.211	3.450
Marescialli d'alloggio ordinari	2.357	2.449	2.581	2.752	3.031	3.270	3.450
Brigadieri e vicebrigadieri	9.237	9.245	9.253	9.262	9.278	9.291	9.300
Appuntati	8.516	8.594	8.704	8.843	9.075	9.278	9.450
Carabinieri scelti e carabinieri	45.271	44.930	44.447	43.823	42.799	41.919	41.237
Allievi carabinieri	3.151	3.151	3.151	3.151	3.151	3.151	3.151
TOTALE . . .	73.238	73.238	73.238	73.238	73.238	73.238	73.238

Visto, *il Ministro per la difesa*
TREMELLONI

LEGGE 13 luglio 1967, n. 565.

Soppressione del compenso speciale dovuto al personale del Corpo delle miniere a norma della legge 14 novembre 1941, n. 1324, e aumento della indennità di missione.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La legge 14 novembre 1941, n. 1324, che prevede la istituzione di un compenso speciale a favore dei funzionari tecnici del Corpo delle miniere è abrogata.

Art. 2.

Le indennità di missione spettanti al personale del Corpo delle miniere, appartenente al ruolo dell'ufficio nazionale minerario degli idrocarburi, al ruolo tecnico della carriera direttiva, al ruolo del servizio geologico, al ruolo del servizio chimico, al ruolo tecnico della carriera di concetto e al ruolo della carriera esecutiva, che, per ragioni del proprio servizio, sia soggetto a rischi o a gravi disagi per ispezioni o visite in miniere o cave, ovvero per lavori di campagna in località impervie o pericolose, sono aumentate del 60 per cento, limitatamente alle giornate di trasferta nel corso delle quali si effettuano i sopralluoghi suddetti.

La maggiorazione è attribuita previa motivata attestazione del direttore generale delle miniere sulla esistenza delle circostanze obbiettive di disagio o di pericolosità di cui al comma precedente.

Art. 3.

All'onere di lire 58,6 milioni derivante dalla presente legge a carico del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 1967, si farà fronte con riduzione di pari importo del capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario medesimo (Tabella 2).

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 13 luglio 1967

SARAGAT

MORO — ANDREOTTI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli:* REALE

LEGGE 13 luglio 1967, n. 566.

Modifiche agli articoli 8, 41, 31 e 35 dell'ordinamento delle Cancellerie e Segreterie giudiziarie approvato con legge 23 ottobre 1960, n. 1196.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'articolo 8 della legge 23 ottobre 1960, n. 1196, è sostituito dal seguente:

« I vice cancellieri ed i vice segretari in prova, all'atto della nomina, sono destinati nelle preture aventi un organico non inferiore a tre cancellieri per prestarvi effettivo servizio per un periodo di almeno tre anni.

I detti funzionari, per particolari esigenze di servizio e previo parere della Commissione di vigilanza, possono essere destinati in preture con organico inferiore a quello previsto nel precedente comma, purchè abbiano già prestato almeno un anno di servizio effettivo presso le preture con organico di tre o più cancellieri ».

Nell'articolo 41, secondo e terzo comma della legge 23 ottobre 1960, n. 1196, sono rispettivamente soppresse le parole: « di cui due anni presso le preture » e « compreso il biennio di cui al precedente comma ».

Art. 2.

Gli articoli 31 e 35 della legge 23 ottobre 1960, numero 1196 sono sostituiti dai seguenti:

« Art. 31. — Agli scrutini per merito comparativo sono ammessi, a domanda, coloro che alla data del 31 dicembre dell'anno in cui lo scrutinio è indetto raggiungano la prescritta anzianità di servizio.

Per le promozioni alla qualifica di cancelliere e segretario di seconda classe e a quella di cancelliere e segretario di prima classe, i funzionari sono esaminati in separati scrutini, con riferimento ai rispettivi concorsi di ingresso in carriera.

Art. 35. — Le promozioni alla qualifica di cancelliere e segretario di seconda classe e a quella di cancelliere e segretario di prima classe sono conferite, agli effetti giuridici ed economici, con decorrenza corrispondente alla data in cui i funzionari compiono la prescritta anzianità di servizio.

Le promozioni alle altre qualifiche sono conferite, agli effetti giuridici ed economici, dal 1° gennaio dell'anno successivo alla data del decreto ministeriale che bandisce lo scrutinio o l'esame ».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 13 luglio 1967

SARAGAT

MORO — REALE

Visto, *il Guardasigilli:* REALE

LEGGE 14 luglio 1967, n. 567.

Autorizzazione a vendere a trattativa privata al comune di Bari una porzione del locale compendio patrimoniale denominato « ex Panificio militare » e porzione delle caserme « Picca » e « Guadagni » con riassegnazione del relativo ricavo allo stato di previsione della spesa del Ministero della difesa, per la costruzione di nuove infrastrutture sostitutive.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' autorizzata la vendita a trattativa privata in favore del comune di Bari, per il prezzo di lire 669.065.000 da corrispondersi in tre rate di cui la prima

di lire 269.065.000 contestualmente alla stipula del relativo contratto e la altre due di lire 200.000.000 ciascuna nei due anni successivi, di parte del compendio patrimoniale denominato « ex Panificio militare » della superficie di metri quadrati 4.205 e parti dei compendi militari Guadagni e Picca della superficie di metri quadrati 8.922.

E' fatto obbligo al comune di Bari di utilizzare tale compendio per la realizzazione di opere di interesse pubblico.

Art. 2.

La consegna del compendio al Comune verrà effettuata entro due anni dalla data di stipula del contratto di trasferimento.

Art. 3.

Il provento della vendita sarà assegnato allo stato di previsione della spesa del Ministero della difesa esclusivamente per le esigenze di immobili occorrenti ai servizi delle Forze armate.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 14 luglio 1967

SARAGAT

MORO — TREMELLONI — PRETI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

LEGGE 14 luglio 1967, n. **568**.

Norme sul conferimento dell'incarico di traduttore interprete presso gli uffici giudiziari.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Nei distretti di Corte d'appello, ove le esigenze di servizio lo richiedono, su proposta e designazione dei capi di Corte, può essere conferito l'incarico di traduttore ed interprete.

L'incarico è conferito a tempo determinato, con decreto del Ministro per la grazia e giustizia, di concerto col Ministro per il tesoro; esso non può superare in durata l'anno finanziario e può essere rinnovato per non più di due volte.

Nel decreto è determinata la lingua della quale il traduttore interprete ha conoscenza.

Art. 2.

I traduttori interpreti, durante il periodo dell'incarico, svolgono le loro funzioni in modo continuativo per i compiti ad essi assegnati dai capi degli uffici giudiziari. Essi prestano giuramento d'adempiere fedelmente le loro mansioni davanti al capo dell'ufficio giudiziario al momento in cui assumono l'incarico e non sono tenuti a rinnovarlo prima di esercitare le loro funzioni in relazione ai singoli compiti per i quali sono richiesti.

Art. 3.

Il Ministro per la grazia e giustizia determina, per ciascun esercizio finanziario, di concerto con il Ministro per il tesoro, il contingente numerico dei traduttori interpreti in relazione alle esigenze dei vari uffici giudiziari.

Con il decreto del Ministro per la grazia e giustizia, di concerto con il Ministro per il tesoro viene stabilito il compenso spettante ai traduttori interpreti in base al prevedibile carico di lavoro di ciascun distretto di corte d'appello.

Art. 4.

Restano ferme le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 3 gennaio 1960, n. 103.

Art. 5.

All'onere derivante dalla applicazione della presente legge, valutato in lire 18 milioni annui, si provvede con riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al capitolo n. 1110 dello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia per l'anno finanziario 1967 e dei capitoli corrispondenti per gli anni finanziari successivi.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 14 luglio 1967

SARAGAT

MORO — REALE — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

LEGGE 19 luglio 1967, n. **569**.

Modifiche alla legge 1° dicembre 1956, n. 1399, sul riordinamento delle carriere dell'Istituto centrale di statistica.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La tabella *A* di cui alla legge 1° dicembre 1956, numero 1399, sul riordinamento delle carriere dell'Istituto centrale di statistica, è sostituita dalla seguente:

RUOLO DEL PERSONALE

Carriera direttiva

Qualifica:

Direttore generale;
Ispettore generale;
Direttore di divisione;

Direttore di sezione;
Consigliere di prima classe;
Consigliere di seconda classe;
Consigliere di terza classe.

Carriera di concetto

Qualifica:

Revisore capo;
Revisore principale;
Primo revisore;
Revisore;
Revisore aggiunto;
Vice revisore.

Carriera esecutiva

Qualifica:

Ufficiale superiore di statistica;
Ufficiale capo di statistica;
Ufficiale di statistica di prima classe;
Ufficiale di statistica di seconda classe;
Ufficiale di statistica di terza classe;
Ufficiale aggiunto di statistica.

Carriera ausiliaria

Qualifica:

Commesso;
Usciere capo;
Usciere;
Inserviente.

Carriera ausiliaria tecnica

Qualifica:

Agente tecnico capo;
Agente tecnico.

Art. 2.

Per l'avanzamento nelle singole carriere previste dall'articolo precedente valgono le norme del regolamento interno dell'Istituto di cui al secondo comma dell'articolo 23 del regio decreto-legge 27 maggio 1929, n. 1285, convertito nella legge 21 dicembre 1929, n. 2238.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 19 luglio 1967

SARAGAT

MORO — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli:* REALE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 giugno 1967, n. **570**.

Autorizzazione all'Opera universitaria di Padova ad acquistare un compendio immobiliare.

N. 570. Decreto del Presidente della Repubblica 20 giugno 1967, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, l'Opera universitaria di Padova viene autorizzata ad acquistare il compendio immobiliare, sito nel comune di Padova, di proprietà del prof. Guido Oselladore, ai civici 38, 38-*a*, 38-*b*, via S. Francesco - Padova, al prezzo di L. 105.000.000.

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 luglio 1967
Atti del Governo, registro n. 212, foglio n. 52. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 luglio 1967.

Conferimento di diplomi di benemerenza della pubblica finanza.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 3 maggio 1955, n. 405;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1959, n. 929, che approva il regolamento di esecuzione della legge stessa;

Visto il decreto ministeriale 20 marzo 1966, che determina, in applicazione dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1959, n. 929, sopra riferito, il contingente dei diplomi di benemerenza da conferirsi per l'anno 1966;

Su proposta del Ministro per le finanze, sentito il parere della Commissione di cui all'art. 4, secondo comma, della citata legge 3 maggio 1955, n. 405;

Decreta:

Art. 1.

E' conferito il diploma di benemerenza di prima classe della pubblica finanza — con relativa medaglia d'oro — ai signori:

1) Bernardinetti dott. Benedetto, già direttore generale del Ministero delle finanze, consigliere di Stato;

2) Formato gen. di div. Enrico, già comandante in seconda della Guardia di finanza, in ausiliaria;

3) Lonardo dott. Filippo, vice presidente della Commissione centrale per le imposte;

4) Oggioni dott. Luigi, già presidente della Commissione centrale per le imposte;

5) Picini dott. Concezio, già vice direttore generale amministrativo dei Monopoli di Stato;

6) Visentini prof. Bruno, esperto in materia di finanza pubblica.

Art. 2.

E' conferito il diploma di benemerenza di seconda classe della pubblica finanza — con relativa medaglia d'argento — ai signori:

1) Agnelli dott. ing. Mario, ispettore generale di dogana (alla memoria);

2) Cristaldi dott. Sebastiano, ispettore generale del Ministero delle finanze a riposo;

3) Gambino dott. Alberto, ispettore generale nel Ministero delle finanze;

4) Giombini gen. di div. Quirino, del Corpo della guardia di finanza, in ausiliaria;

5) Leonardi dott. Ulisse, ispettore generale delle Intendenze di finanza (alla memoria);

6) Lombardo dott. Pietro, membro della Commissione censuaria centrale;

7) Lipari dott. Vito, ispettore compartimentale delle imposte dirette a riposo;

8) Paroli prof. dott. ing. Alfredo, ispettore generale del catasto e dei servizi tecnici erariali (alla memoria);

9) Rizzo Giovan Battista, ispettore compartimentale delle tasse e imposte indirette sugli affari a riposo;

10) Villari dott. Umberto, vice presidente di Commissione distrettuale per le imposte dirette e per le imposte indirette sugli affari.

Art. 3.

E' conferito il diploma di benemerenza di terza classe della pubblica finanza — con relativa medaglia di bronzo — ai signori:

1) Bombelli dott. ing. Antonio, ispettore generale delle Imposte di fabbricazione a riposo;

2) Bonatti dott. ing. Alberto, ispettore generale del Catasto e dei servizi tecnici erariali a riposo;

3) Caristo dott. Ugo, presidente di Commissione censuaria provinciale;

4) Coppola dott. Luigi, ispettore generale chimico delle dogane a riposo;

5) De Cesare rag. Renato, direttore di 1ª classe delle Imposte dirette a riposo;

6) Del Pasqua dott. Giuseppe, presidente di Commissione distrettuale per le imposte dirette e per le imposte indirette sugli affari;

7) De Luca col. Ferdinando, del Corpo della guardia di finanza (alla memoria);

8) De Simone dott. ing. Riccardo, ispettore generale del Catasto e dei servizi tecnici erariali a riposo;

9) Formica dott. Franco, presidente di Commissione censuaria provinciale;

10) Gaddini dott. Guido, ispettore generale amministrativo ex Azienda monopolio banane a riposo;

11) Genoese Zerbi dott. Domenico, presidente di Commissione censuaria provinciale;

12) Germano dott. Emilio, presidente di Commissione censuaria provinciale;

13) Giardina dott. Aldo, vice presidente di Commissione provinciale per le imposte dirette e per imposte indirette sugli affari;

14) Guerrini dott. ing. Rino, direttore di stabilimento di 1ª classe dei Monopoli di Stato a riposo;

15) Gugliolo dott. ing. Salvatore, ispettore generale del Catasto e dei servizi tecnici erariali a riposo;

16) Ingrao rag. Giuseppe Ettore, direttore di 1ª classe delle Imposte dirette a riposo;

17) Mailler avv. Francesco, già vice presidente di Commissione provinciale per le imposte dirette e per le imposte indirette sugli affari;

18) Maroni Guido, revisore capo dei Monopoli di Stato a riposo;

19) Papaleo dott. ing. Raffaele, presidente di Commissione censuaria provinciale;

20) Pietrangeli dott. Mariano, vice presidente di Commissione provinciale per le imposte dirette e per le imposte indirette sugli affari;

21) Pistone Giuseppe, ispettore capo delle tasse e imposte indirette sugli affari a riposo;

22) Pradetto col. Leonida, del Corpo della guardia di finanza, in ausiliaria;

23) Prencipe rag. Francescantonio, direttore di 1ª classe delle imposte dirette a riposo;

24) Rinarelli dott. Giuseppe, ispettore capo delle Tasse e imposte indirette sugli affari a riposo;

25) Rossi Canevari dott. Niccolò, vice presidente di Commissione distrettuale per le imposte dirette e per le imposte indirette sugli affari;

26) Sagramoso avv. Antonio, presidente di Commissione censuaria provinciale;

27) Tanca col. Vincenzo, del Corpo della guardia di finanza, in ausiliaria;

28) Tanzi dott. Raul, presidente di Commissione provinciale per le imposte dirette e per le imposte indirette sugli affari;

29) Viscafè Ugo, ispettore generale onorario di dogana a riposo;

30) Zimbalatti Carmelo, ispettore capo delle Tasse e imposte indirette sugli affari a riposo.

Dato a Roma, addì 4 luglio 1967

SARAGAT

PRETI

(7994)

DECRETO MINISTERIALE 27 giugno 1967.

Nuova tabella di ripartizione in cinque gruppi dei Comuni della provincia di Macerata ai fini delle verificazioni periodiche del catasto terreni.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 42 del testo unico delle leggi sul Nuovo catasto terreni, approvato con regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1572;

Visto l'art. 118 del regolamento per la conservazione del Nuovo catasto, approvato con regio decreto 8 dicembre 1938, n. 2153;

Considerato che, in dipendenza del diverso ritmo delle attività economiche verificatesi nei vari Comuni della provincia di Macerata, l'attuale ripartizione dei Comuni stessi agli effetti delle verificazioni periodiche non è più rispondente alle odierne necessità, al fine di accertare con costante regolarità i cambiamenti che debbono essere introdotti negli atti del catasto terreni;

Decreta:

E' approvata l'unita tabella predisposta dall'Ufficio tecnico erariale di Macerata, indicante la ripartizione in cinque gruppi dei Comuni della provincia di Macerata e l'anno in cui, a cominciare dal 1968, deve eseguirsi in ciascun gruppo la verificazione quinquennale per rilevare ed accertare i cambiamenti contemplati dal titolo IV del regolamento per la conservazione del Nuovo catasto, approvato con regio decreto 8 dicembre 1938, n. 2153.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 27 giugno 1967

p. *Il Ministro*: GIOIA

Tabella della ripartizione dei Comuni della provincia di Macerata in cinque gruppi agli effetti delle verificazioni periodiche per la conservazione del Nuovo catasto terreni, con l'indicazione per ogni gruppo dell'anno in cui dovrà eseguirsi la verificazione.

COMUNI DEL I GRUPPO
Verificazione anno 1968

Distretto d'imposte di Camerino

1) Castelraimondo
2) Serrapetrona

Distretto d'imposte di San Severino Marche

1) Esanatoglia
2) Gagliole
3) Matelica
4) San Severino Marche

Distretto d'imposte di Tolentino

1) Belforte del Chienti
2) Caldarola
3) Camporotondo di Fiastrone
4) Colmurano
5) Tolentino
6) Urbisaglia

COMUNI DEL II GRUPPO
Verificazione anno 1969

Distretto d'imposte di Camerino

1) Camerino
2) Fiastra
3) Pievebovigliana

Distretto d'imposte di San Ginesio

1) Cessapalombo
2) Gualdo
3) Loro Piceno
4) Monte San Martino
5) Penna San Giovanni
6) Ripe San Ginesio
7) San Ginesio
8) Sant'Angelo in Pontano
9) Sarnano

COMUNI DEL III GRUPPO
Verificazione anno 1970

Distretto d'imposte di Camerino

1) Acquacanina
2) Bolognola
3) Castelsantangelo sul Nera
4) Fiordimonte
5) Fiuminata
6) Monte Cavallo
7) Muccia
8) Pieve Torina
9) Pioraco
10) Sefro
11) Serravalle di Chienti
12) Ussita
13) Visso

COMUNI DEL IV GRUPPO
Verificazione anno 1971

Distretto d'imposte di Macerata

1) Civitanova Marche
2) Corridonia
3) Macerata
4) Mogliano
5) Montecassiano
6) Montecosaro
7) Monte San Giusto
8) Morrovalle
9) Petriolo
10) Pollenza
11) Treia

COMUNI DEL V GRUPPO
Verificazione anno 1972

Distretto d'imposte di Macerata

1) Apiro
2) Appignano
3) Cingoli
4) Poggio San Vicino

Distretto d'imposte di Recanati

1) Montefano
2) Montelupone
3) Porto Recanati
4) Potenza Picena
5) Recanati

(7990)

DECRETO MINISTERIALE 27 giugno 1967.
Nuova tabella di ripartizione in cinque gruppi dei Comuni della provincia di Asti ai fini delle verificazioni periodiche del catasto terreni.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 42 del testo unico delle leggi sul Nuovo catasto terreni, approvato con regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1572;

Visto l'art. 118 del regolamento per la conservazione del Nuovo catasto, approvato con regio decreto 8 dicembre 1938, n. 2153;

Considerato che, in dipendenza del diverso ritmo delle attività economiche verificatesi nei vari Comuni della provincia di Asti, l'attuale ripartizione dei Comuni stessi agli effetti delle verificazioni periodiche non è più rispondente alle odierne necessità, al fine di accertare con costante regolarità i cambiamenti che debbono essere introdotti negli atti del catasto terreni;

Decreta:

E' approvata l'unita tabella predisposta dall'Ufficio tecnico erariale di Asti, indicante la ripartizione in cinque gruppi dei Comuni della provincia di Asti e l'anno in cui, a cominciare dal 1968, deve eseguirsi in ciascun gruppo la verificazione quinquennale per rilevare ed accertare i cambiamenti contemplati dal titolo IV del regolamento per la conservazione del Nuovo catasto, approvato con regio decreto 8 dicembre 1938, n. 2153.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 27 giugno 1967

p. *Il Ministro*: GIOIA

Tabella della ripartizione dei Comuni della provincia di Asti in cinque gruppi agli effetti delle verificazioni periodiche per la conservazione del Nuovo catasto terreni, con l'indicazione per ogni gruppo dell'anno in cui dovrà eseguirsi la verificazione.

COMUNI DEL I GRUPPO
Verificazione anno 1968

Distretto d'imposte di Asti

1) Asti
2) Azzano d'Asti
3) Castell'Alfero
4) Castello di Annone
5) Cerro Tànaro
6) Costigliole d'Asti
7) Isola d'Asti
8) Mongardino
9) Portacomaro
10) Refrancore
11) Revigliasco d'Asti
12) Rocca d'Arazzo
13) Rocchetta Tànaro
14) Scurzolengo
15) Sèttime
16) Vigliano d'Asti

Distretto d'imposte di Canelli

1) Calosso
2) Canelli
3) Castagnole delle Lanze
4) Coazzolo
5) Moasca
6) San Marzano Oliveto

COMUNI DEL II GRUPPO
Verificazione anno 1969

Distretto d'imposte di Asti

1) Camerano Casasco
2) Chiusano d'Asti
3) Cinàglio
4) Corsione
5) Cortanze
6) Cossombrato
7) Frinco
8) Montechiaro d'Asti
9) Soglio
10) Villa San Secondo

Distretto d'imposte di Canelli

1) Bùbbio
2) Cassinasco
3) Cèssole
4) Loazzolo
5) Mombaldone
6) Monastero Bòrmida
7) Montabone
8) Olmo Gentile
9) Roccaverano
10) Rocchetta Palafea
11) San Giorgio Scarampi
12) Serole
13) Sessame
14) Vèsime

COMUNI DEL III GRUPPO
Verificazione anno 1970

Distretto d'imposte di Nizza Monferrato

1) Agliano
2) Belveglio
3) Bruno
4) Calamandrana
5) Castel Boglione
6) Castelletto Molina
7) Castelnuovo Belbo
8) Castelnuovo Calcea
9) Castel Rocchero
10) Cortiglione
11) Fontanile
12) Incisa Scapaccino
13) Maranzana
14) Mombaruzzo
15) Mombercelli
16) Montaldo Scarampi
17) Montegrosso d'Asti
18) Nizza Monferrato
19) Quaranti
20) Vaglio Serra
21) Vinchio

COMUNI DEL IV GRUPPO
Verificazione anno 1971

Distretto d'imposte di Moncalvo

1) Calliano
2) Casorzo
3) Castagnole Monferrato
4) Grana
5) Grazzano Badoglio
6) Moncalvo
7) Montemagno
8) Penango
9) Tonco
10) Viarigi

Distretto d'imposte di Montiglio

1) Albugnano
2) Aramengo
3) Berzano di San Pietro
4) Cerreto d'Asti
5) Cocconato
6) Colcavagno
7) Cùnico
8) Montiglio
9) Moransengo
10) Piovà Massàia
11) Robella
12) Scandeluzza
13) Tonengo

COMUNI DEL V GRUPPO
Verificazione anno 1972

Distretto d'imposte di San Damiano d'Asti

1) Antignano
2) Baldichieri d'Asti
3) Cantarana
4) Castellero
5) Celle Enomondo
6) Cisterna d'Asti
7) Cortandone
8) Maretto
9) Monale
10) Roatto
11) San Damiano d'Asti
12) San Martino Alfieri
13) Tigliole
14) Villafranca d'Asti

Distretto d'imposte di Villanova d'Asti

1) Buttigliera d'Asti
2) Capriglio
3) Castelnuovo Don Bosco
4) Cellarengo
5) Cortazzone
6) Dusino San Michele
7) Ferrere
8) Moncucco Torinese
9) Montafia
10) Passerano Marmorito
11) Piea
12) Pino d'Asti
13) San Paolo Solbrito
14) Valfenera
15) Viale d'Asti
16) Villanova d'Asti

(7988)

DECRETO MINISTERIALE 27 giugno 1967.

Nuova tabella di ripartizione in cinque gruppi dei Comuni della provincia di Mantova ai fini delle verificazioni periodiche del catasto terreni.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 42 del testo unico delle leggi sul Nuovo catasto terreni, approvato con regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1572;

Visto l'art. 118 del regolamento per la conservazione del Nuovo catasto, approvato con regio decreto 8 dicembre 1938, n. 2153;

Considerato che, in dipendenza del diverso ritmo delle attività economiche verificatesi nei vari Comuni della provincia di Mantova, l'attuale ripartizione dei Comuni stessi agli effetti delle verificazioni periodiche non è più rispondente alle odierne necessità, al fine di accertare con costante regolarità i cambiamenti che debbono essere introdotti negli atti del catasto terreni;

Decreta:

E' approvata l'unita tabella predisposta dall'Ufficio tecnico erariale di Mantova, indicante la ripartizione in cinque gruppi dei Comuni della provincia di Mantova e l'anno in cui, a cominciare dal 1968, deve eseguirsi in ciascun gruppo la verificazione quinquennale per rilevare ed accertare i cambiamenti contemplati dal titolo IV del regolamento per la conservazione del Nuovo catasto, approvato con regio decreto 8 dicembre 1938, n. 2153.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 27 giugno 1967

p. *Il Ministro*: GIOIA

Tabella della ripartizione dei Comuni della provincia di Mantova in cinque gruppi agli effetti delle verificazioni periodiche per la conservazione del Nuovo catasto terreni, con l'indicazione per ogni gruppo dell'anno in cui dovrà eseguirsi la verificazione.

COMUNI DEL I GRUPPO
Verificazione anno 1968

Distretto d'imposte di Bozzolo

1) Bozzolo
2) Gazzuolo
3) Marcaria
4) Rivarolo Mantovano
5) San Martino dall'Argine

Distretto d'imposte di Castiglione delle Stiviere

1) Goito
2) Monzambano
3) Ponti sul Mincio
4) Volta Mantovana

Distretto d'imposte di Mantova

1) Castellucchio
2) Curtatone
3) Gazoldo degli Ippoliti
4) Rodigo

Distretto d'imposte di Viadana

1) Commessaggio
2) Sabbioneta

COMUNI DEL II GRUPPO
Verificazione anno 1969

Distretto d'imposte di Mantova

1) Bigarello
2) Castelbelforte
3) Castel d'Ario
4) Mantova
5) Marmirolo
6) Porto Mantovano
7) Roncoferraro
8) Roverbella
9) San Giorgio di Mantova

Distretto d'imposte di Suzzara

1) Gonzaga
2) Moglia
3) Pegognaga

COMUNI DEL III GRUPPO
Verificazione anno 1970

Distretto d'imposte di Mantova

1) Bagnolo San Vito
2) Borgoforte
3) Virgilio

Distretto d'imposte di Suzzara

1) Motteggiana
2) San Benedetto Po
3) Suzzara

Distretto d'imposte di Viadana

1) Dosolo
2) Pomponesco
3) Viadana

COMUNI DEL IV GRUPPO
Verificazione anno 1971

Distretto d'imposte di Mantova

1) Villimpenta

Distretto d'imposte di Revere

1) Borgofranco sul Po
2) Carbonara di Po
3) Felonica Po
4) Magnacavallo
5) Ostiglia
6) Pieve di Coriano
7) Poggio Rusco
8) Quingentole
9) Quistello
10) Revere
11) San Giacomo delle Segnate
12) San Giovanni del Dosso
13) Schivenoglia
14) Sermide
15) Serravalle a Po
16) Sustinente
17) Villa Poma

COMUNI DEL V GRUPPO
Verificazione anno 1972

Distretto d'imposte di Asola

1) Acquanegra sul Chiese
2) Asola
3) Canneto sull'Oglio
4) Casalmoro
5) Casaloldo
6) Casalromano
7) Castel Goffredo
8) Ceresara
9) Mariana Mantovana
10) Piubega
11) Redondesco

Distretto d'imposte di Castiglione delle Stiviere

1) Castiglione delle Stiviere
2) Cavriana
3) Guidizzolo
4) Medole
5) Solferino

(7993)

DECRETO MINISTERIALE 27 giugno 1967.
Nuova tabella di ripartizione in cinque gruppi dei Comuni della circoscrizione autonoma della Valle d'Aosta ai fini delle verificazioni periodiche del catasto terreni.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 42 del testo unico delle leggi sul Nuovo catasto terreni, approvato con regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1572;

Visto l'art. 118 del regolamento per la conservazione del Nuovo catasto, approvato con regio decreto 8 dicembre 1938, n. 2153;

Considerato che, in dipendenza del diverso ritmo delle attività economiche verificatesi nei vari Comuni della circoscrizione autonoma della Valle d'Aosta, l'attuale ripartizione dei Comuni stessi agli effetti delle verificazioni periodiche non è più rispondente alle odierne necessità, al fine di accertare con costante regolarità i cambiamenti che debbono essere introdotti negli atti del catasto terreni;

Decreta:

E' approvata l'unita tabella predisposta dall'Ufficio tecnico erariale di Aosta, indicante la ripartizione in cinque gruppi dei Comuni della circoscrizione autonoma della Valle d'Aosta e l'anno in cui, a cominciare dal 1968, deve eseguirsi in ciascun gruppo la verificazione quinquennale per rilevare ed accertare i cambiamenti contemplati dal titolo IV del regolamento per la conservazione del Nuovo catasto, approvato con regio decreto 8 dicembre 1938, n. 2153.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 27 giugno 1967

p. *Il Ministro*: GIOIA

Tabella della ripartizione dei Comuni della circoscrizione autonoma della Valle d'Aosta in cinque gruppi agli effetti delle verificazioni periodiche per la conservazione del Nuovo catasto terreni, con l'indicazione per ogni gruppo dell'anno in cui dovrà eseguirsi la verificazione.

COMUNI DEL I GRUPPO
Verificazione anno 1968

Distretto d'imposte di Châtillon

1) Antey Saint André
2) Ayas
3) Brusson
4) Challant Saint Anselme
5) Challant Saint Victor
6) Chamois
7) Châtillon
8) Issogne
9) La Magdeleine
10) Pontey
11) Torgnon
12) Valtournanche
13) Verres

COMUNI DEL II GRUPPO
Verificazione anno 1969

Distretto d'imposte di Châtillon

1) Arnaz
2) Bard
3) Champdepraz
4) Champorcher
5) Donnaz
6) Emarese
7) Fontainemore
8) Gaby
9) Gressonei-La Trinité
10) Gressoney Saint Jean
11) Hône
12) Issime
13) Lillianes
14) Montjovet
15) Perloz
16) Pont-Bozet
17) Pont Saint Martin
18) Saint Vincent

COMUNI DEL III GRUPPO
Verificazione anno 1970

Distretto d'imposte di Aosta

1) Arvier
2) Avise
3) Courmayeur
4) Introd
5) La Salle
6) La Thuile
7) Morgex
8) Prè Saint Didier
9) Rhêmes Notre Dame
10) Rhêmes Saint Georges
11) Saint Nicolas
12) Saint Pierre
13) Valgrisanche
14) Valsavaranche
15) Villeneuve

COMUNI DEL IV GRUPPO
Verificazione anno 1971

Distretto d'imposte di Aosta

1) Allain
2) Aosta
3) Bionaz
4) Charvensod
5) Doues
6) Etroubles
7) Gignod
8) Ollomont
9) Oyace
10) Pollein
11) Roisan
12) Saint Christophe
13) Saint Oyen
14) Saint Rhémy
15) Sarre
16) Valpelline

COMUNI DEL V GRUPPO
Verificazione anno 1972

Distretto d'imposte di Aosta

1) Aymavilles
2) Brissogne
3) Cogne
4) Fènis
5) Gressan
6) Jovencan
7) Nus
8) Quart
9) Saint Marcel

Distretto d'imposte di Châtillon

1) Chambave
2) Saint Denis
3) Verrayes

(7987)

DECRETO MINISTERIALE 5 luglio 1967.
Delega agli intendenti di finanza della competenza a legalizzare le firme apposte su atti, da valere all'estero, rilasciati da Uffici periferici dell'Amministrazione finanziaria.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, con cui la legalizzazione delle firme sugli atti posti in essere nello Stato, da valere all'estero, è demandata al Ministro competente ed al Ministro per gli affari esteri od alle autorità da essi delegate;

Ritenuta l'opportunità di delegare agli intendenti di finanza la legalizzazione delle firme apposte sugli atti rilasciati da Uffici periferici dell'Amministrazione finanziaria;

Decreta:

La competenza a legalizzare le firme sugli atti rilasciati da Uffici periferici dell'Amministrazione finanziaria, da valere all'estero, attribuita dalle vigenti disposizioni al Ministro per le finanze, è delegata, ai sensi dell'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, agli intendenti di finanza nella cui Provincia sono posti in essere.

Roma, addì 5 luglio 1967

Il Ministro: PRETI

(8064)

DECRETO MINISTERIALE 10 luglio 1967.

Classificazione tra le provinciali di dodici strade in provincia di Forlì.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Viste le leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014;

Vista la delibera 26 aprile 1966, n. 7935, con la quale l'Amministrazione provinciale di Forlì ha chiesto la classificazione a provinciali delle seguenti strade comunali:

1) « Staggi » dal bivio con la strada provinciale n. 62 « Gambettola » presso il capoluogo omonimo, al bivio con la strada provinciale n. 33 « Gatteo » in località Versaglia, km. 4,065;

2) « Canale di bonifica » dal bivio con la strada provinciale n. 33 « Gatteo » presso l'abitato di Sala, al bivio con la strada statale n. 16 « Adriatica » in località Boschetto, km. 4,800;

3) « Meldola-Fratta » dal bivio con la strada provinciale n. 48 « Teodorano » presso il cimitero di Meldola, al bivio con la strada provinciale n. 37-*bis* « diramazione Fratta » presso l'abitato omonimo, km. 4,500;

4) « Maestrina » dal bivio con la strada provinciale n. 37-*bis* « diramazione Fratta », al bivio con la strada provinciale n. 39 « Cellaiano » presso Spedaletto di Bertinoro, km. 1,500;

5) « San Demetrio » dal capoluogo omonimo alla strada provinciale n. 75 « Monteleone » in località Dioguardia, km. 8,500;

6) « Giaggiolo-Pian di Spino » dal bivio con la strada provinciale n. 68 « Voltre » presso Giaggiolo, al bivio con la strada provinciale n. 78 « San Matteo » in località Pian di Spino, km. 4,390;

7) « Rivarossa-Medrina » dal bivio con la strada provinciale n. 11 « Sogliano » al km. 13,500, al bivio con la strada provinciale n. 13 « Uso » in località Garolo, km. 5,600;

8) « Dovandola-Monte Colombo » dal bivio con la strada provinciale n. 67 « Tosco-Romagnola » presso Dovandola, al bivio con la strada provinciale n. 47 « Predappio-Rocca San Casciano » in località Monte Colombo, km. 10,800;

9) « San Cristoforo » dal bivio con la strada statale n. 9 « Emilia » presso Torre del Moro, al bivio con la strada provinciale n. 5 « Santa Croce » presso Santa Maria Nuova, km. 6,800;

10) « Sant'Andrea » dal capoluogo di Forlimpopoli, al bivio con la strada statale n. 254 « Cervese » in località la Caserla, km. 7,300;

11) « Scodella » dalla strada provinciale n. 85 « Fondo Valle Rubicone » al km. 2,500, alla strada provinciale n. 11 « Sogliano », km. 2,500;

12) « Rigossa » dal bivio con la strada provinciale n. 33 « Gatteo » presso Versaglia, al bivio con la strada statale n. 16 « Adriatica » presso Gatteo a Mare, km. 5,500;

Visto il voto 16 maggio 1967, n. 705, con il quale il Consiglio superiore dei lavori pubblici ha riconosciuto le 12 strade sopra indicate in possesso dei requisiti di cui all'art. 4 della legge n. 126;

Ritenuto che le suddette 12 strade possono, pertanto, essere classificate provinciali ai sensi dell'art. 5 della citata legge n. 126;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti delle leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014, sono classificate provinciali in provincia di Forlì le strade indicate nelle premesse, di complessivi km. 66,255.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 10 luglio 1967

Il Ministro: MANCINI

(7945)

DECRETO MINISTERIALE 12 luglio 1967.

Sostituzione di un membro del Comitato di vigilanza per la Gestione speciale dell'assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti agli artigiani e loro familiari presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, e successive modificazioni, sul perfezionamento e coordinamento legislativo della previdenza sociale;

Visto la legge 4 luglio 1959, n. 463, relativa alla estensione dell'assicurazione obbligatoria per la invalidità, vecchiaia e superstiti agli artigiani e ai loro familiari;

Visto il proprio decreto in data 19 luglio 1964, concernente la ricostituzione presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale del Comitato di vigilanza per la Gestione speciale dell'assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti agli artigiani e loro familiari;

Considerata la necessità di procedere alla sostituzione del dott. Sirio di Renzo, rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in seno al Comitato di vigilanza di cui trattasi perchè destinato ad altro incarico;

Decreta:

Il dott. Valerio Rossi è chiamato a far parte del Comitato di vigilanza per la Gestione speciale dell'assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti agli artigiani e loro familiari — istituito presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale — in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale ed in sostituzione del dott. Sirio di Renzo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 12 luglio 1967

Il Ministro: BOSCO

(8027)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Trasferimento di notai

Con decreto ministeriale 25 luglio 1967:

Fronte Giovanni, notaio residente nel comune di Modica, distretto notarile di Ragusa, è trasferito nel comune di Vittoria, stesso distretto.

Lombardi Nicola, notaio residente nel comune di Acerenza, distretto notarile di Potenza, è trasferito nel comune di Ruvo di Puglia, distretto notarile di Trani.

Capalbi Francesco, notaio residente nel comune di Cosenza, è trasferito nel comune di Castrovillari, distretto notarile di Cosenza.

(8248)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diffida per smarrimento di certificati sostitutivi a tutti gli effetti di diplomi originali di abilitazione all'esercizio professionale.

Il dott. Franco Materazzi, nato a Castiglionfiorentino (Arezzo) il 29 luglio 1933, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostituitivo, a tutti gli effetti, del diploma di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo, rilasciatogli dalla Università di Pisa in data 19 giugno 1959.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Pisa.

(7732)

La dott.ssa Dimitra Lengas, nata in Asmara (Etiopia) il 26 agosto 1930, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo, rilasciatole dall'Università di Bologna il 10 dicembre 1960.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Bologna.

(7725)

Autorizzazione all'Istituto dei ciechi di Milano ad accettare un legato

Con decreto del prefetto di Milano n. 24368, in data 18 giugno 1967, il gr. uff. Virginio Pozzi, nella sua qualità di presidente e legale rappresentante dell'Istituto dei ciechi di Milano, via Vivaio n. 7, viene autorizzato ad accettare il legato di lire 1.500.000 (unmilionecinquecentomila), disposto a favore dell'Istituto medesimo, dal defunto dott. Antonio Cattaneo, con testamento olografo 8 settembre 1961, codicilli 25 novembre 1961 e 6 luglio 1963.

(8015)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Sant'Agata di Puglia ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1966.

Con decreto ministeriale in data 18 luglio 1967, il comune di Sant'Agata di Puglia (Foggia) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 2.300.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

Autorizzazione al comune di Siniscola ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 18 luglio 1967, il comune di Siniscola (Nuoro) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 7.286.955 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8181)

Autorizzazione al comune di Cirò Marina ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 18 luglio 1967, il comune di Cirò Marina (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 14.757.030, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8183)

Autorizzazione al comune di Chiaravalle Centrale ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1966.

Con decreto ministeriale in data 18 luglio 1967, il comune di Chiaravalle Centrale (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 29.082.434, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8184)

Autorizzazione al comune di Cerenzia ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 18 luglio 1967, il comune di Cerenzia (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 4.038.846, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8185)

Autorizzazione al comune di Castello d'Argile ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 18 luglio 1967, il comune di Castello d'Argile (Bologna) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.300.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8146)

Autorizzazione al comune di Collepardo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 18 luglio 1967, il comune di Collepardo (Frosinone) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.106.360, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8148)

Autorizzazione al comune di Gabicce Mare ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 18 luglio 1967, il comune di Gabicce Mare (Pesaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 56.334.590, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

Autorizzazione al comune di Portico e San Benedetto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 18 luglio 1967, il comune di Portico e San Benedetto (Forlì) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 25.867.795, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8147)

Autorizzazione al comune di Sant'Ippolito ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 18 luglio 1967, il comune di Sant'Ippolito (Pesaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 29.238.317, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n 51.

(8150)

Autorizzazione al comune di Sassofeltrio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 18 luglio 1967, il comune di Sassofeltrio (Pesaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 32.601.750, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8151)

Autorizzazione al comune di Monteciccardo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 18 luglio 1967, il comune di Monteciccardo (Pesaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 38.841.590, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8152)

Autorizzazione al comune di Volla ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 18 luglio 1967, il comune di Volla (Napoli) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 24.728.325, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8153)

Autorizzazione al comune di Santa Margherita d'Adige ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 18 luglio 1967, il comune di Santa Margherita d'Adige (Padova) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.467.970, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n 51.

(8154)

Autorizzazione al comune di Sigillo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 18 luglio 1967, il comune di Sigillo (Perugia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.186.290, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8155)

Autorizzazione al comune di San Lorenzo in Campo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 18 luglio 1967, il comune di San Lorenzo in Campo (Pesaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 55.277.867, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8157)

Autorizzazione al comune di Gualdo Tadino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 18 luglio 1967, il comune di Gualdo Tadino (Perugia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 58.761.260, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8156)

Autorizzazione al comune di Piagge ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 18 luglio 1967, il comune di Piagge (Pesaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 25.821.040, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8158)

Autorizzazione al comune di Montemaggiore al Metauro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 18 luglio 1967, il comune di Montemaggiore al Metauro (Pesaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 35.766.771, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8159)

Autorizzazione al comune di Castelnuovo di Conza ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 18 luglio 1967, il comune di Castelnuovo di Conza (Salerno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.963.189, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8160)

Autorizzazione al comune di Salara ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 18 luglio 1967, il comune di Salara (Rovigo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.896.494, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8161)

Autorizzazione al comune di San Lorenzo Nuovo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 18 luglio 1967, il comune di San Lorenzo Nuovo (Viterbo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.916.690, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8162)

Autorizzazione al comune di Radicondoli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 18 luglio 1967, il comune di Radicondoli (Siena) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 18.346.430, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8163)

Autorizzazione al comune di Sapri ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 18 luglio 1967, il comune di Sapri (Salerno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.712.805, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8164)

Autorizzazione al comune di Santa Marina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 18 luglio 1967, il comune di Santa Marina (Salerno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.850.738, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8165)

Autorizzazione al comune di Urbino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 18 luglio 1967, il comune di Urbino (Pesaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 545.669.499, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8166)

Autorizzazione al comune di Contigliano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 18 luglio 1967, il comune di Contigliano (Rieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.760.886, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8167)

Autorizzazione al comune di Tarano Sabino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 18 luglio 1967, il comune di Tarano Sabino (Rieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.522.993, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8168)

Autorizzazione al comune di Toffia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 18 luglio 1967, il comune di Toffia (Rieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.316.816, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8169)

Autorizzazione al comune di Castelfranco Emilia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 18 luglio 1967, il comune di Castelfranco Emilia (Modena) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 86.367.810, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8171)

Autorizzazione al comune di Rocca Priora ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 18 luglio 1967, il comune di Rocca Priora (Roma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.781.719, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8170)

Autorizzazione al comune di Talamello ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 18 luglio 1967, il comune di Talamello (Pesaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 21.448.207, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8172)

Autorizzazione al comune di Concerviano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 18 luglio 1967, il comune di Concerviano (Rieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.888.350, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8173)

Autorizzazione al comune di Orciano Pisano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 18 luglio 1967, il comune di Orciano Pisano (Pisa) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.054.245, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8174)

Autorizzazione al comune di Castellina Marittima ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 18 luglio 1967, il comune di Castellina Marittima (Pisa) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 12.545.320, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8175)

Autorizzazione al comune di Collecorvino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 19 luglio 1967, il comune di Collecorvino (Pescara) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 12.478.895, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8177)

Autorizzazione al comune di Lettomanoppello ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 19 luglio 1967, il comune di Lettomanoppello (Pescara) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.712.805, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8178)

Autorizzazione al comune di Castel del Monte ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 19 luglio 1967, il comune di Castel del Monte (L'Aquila) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 16.390.660, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n 51.

(8176)

Autorizzazione al comune di Matrice ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 18 luglio 1967, il comune di Matrice (Campobasso) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.089.103, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8179)

Autorizzazione al comune di Torre dei Passeri ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 18 luglio 1967, il comune di Torre dei Passeri (Pescara) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.642.680, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8180)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 140

Corso dei cambi del 26 luglio 1967 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	624,06	623,95	623,99	623,95	623,97	—	623,96	623,95	624,07	623,95
$ Can.	579,30	579,75	579,75	579,80	579,75	—	579,80	579,80	579,50	579,50
Fr. Sv.	144,40	144,37	144,31	144,37	144,40	—	144,38	144,37	144,39	144,39
Kr. D.	89,91	89,85	89,90	89,88	90 —	—	89,875	89,88	89,90	89,90
Kr. N.	87,28	87,25	87,30	87,285	87,35	—	87,29	87,285	87,29	87,29
Kr. Sv.	121,15	121,12	121,12	121,12	121,20	—	121,11	121,12	121,14	121,14
Fol.	173,43	173,50	173,51	173,50	173,40	—	173,515	173,50	173,45	173,46
Fr. B.	12,57	12,573	12,573	12,5740	12,575	—	12,57	12,5740	12,57	12,57
Franco francese	127,30	127,33	127,34	127,34	127,35	—	127,335	127,34	127,34	127,34
Lst.	1739 —	1738,50	1738,20	1738,50	1738,50	—	1738,60	1738,50	1739 —	1738,60
Dm. occ.	156,11	156,06	156,04	156,04	156,05	—	156,0450	156,04	156,10	156,05
Scell. Austr.	24,18	24,18	24,1850	24,1825	24,18	—	24,183	24,1825	24,18	24,18
Escudo Port.	21,71	21,71	21,69	21,73	21,75	—	21,703	21,73	21,73	21,73
Peseta Sp.	10,41	10,41	10,42	10,4150	10,42	—	10,411	10,4150	10,41	10,41

Media dei titoli del 26 luglio 1967

Titolo	
Rendita 5 % 1935	103,875
Redimibile 3,50 % 1934	100,675
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	85,60
Id. 5 % (Ricostruzione)	96,50
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	95 —
Id. 5 % (Città di Trieste)	95,125
Id. 5 % (Beni Esteri)	94,925
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	98,775
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1968)	100,025
» 5 % (» 1° aprile 1969)	100,025
» 5 % (» 1° gennaio 1970)	100,175
» 5 % (» 1° gennaio 1971)	100,175
» 5 % (» 1° aprile 1973)	100,075
» 5 % (» 1° aprile 1974)	100,025
» 5 % (» 1° aprile 1975)	100 —
» 5 % (» 1°-10-1975) - II emiss.	100 —

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 26 luglio 1967

Valuta	
1 Dollaro USA	623,955
1 Dollaro canadese	579,80
1 Franco svizzero	144,375
1 Corona danese	89,877
1 Corona norvegese	87,287
1 Corona svedese	121,115
1 Fiorino olandese	173,507
1 Franco belga	12,572
1 Franco francese	127,337
1 Lira sterlina	1738,55
1 Marco germanico	156,042
1 Scellino austriaco	24,183
1 Escudo Port.	21,716
1 Peseta Sp	10,413

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Diario delle prove scritte del concorso per esame a ventisei posti di vice conservatore in prova nel ruolo del personale della carriera direttiva dell'Amministrazione degli archivi notarili.

Le prove scritte obbligatorie del concorso a ventisei posti di vice conservatore in prova nel ruolo del personale della carriera direttiva dell'Amministrazione degli archivi notarili, indetto il 1° agosto 1966, avranno luogo in Roma presso il Palazzo degli esami, in via Girolamo Induno n. 4, nei giorni 9, 10 e 11 ottobre 1967 con inizio alle ore 8 antimeridiane.

(8245)

Diario delle prove scritte del concorso per esame a quindici posti di aiutante aggiunto in prova nel ruolo del personale della carriera esecutiva dell'Amministrazione degli archivi notarili.

Le prove scritte obbligatorie del concorso a quindici posti di aiutante aggiunto in prova nel ruolo del personale della carriera esecutiva dell'Amministrazione degli archivi notarili, indetto il 26 maggio 1966, avranno luogo in Roma presso il Palazzo degli esami, in via Girolamo Induno 4, nei giorni 20 e 21 novembre 1967 con inizio alle ore 8 antimeridiane.

(8246)

MINISTERO DELL'INTERNO

Concorso pubblico per esami per il conferimento di ventidue posti di vice archivista di Stato in prova nel ruolo della carriera direttiva dell'Amministrazione degli archivi di Stato.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, contenente il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del citato testo unico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, contenente norme relative all'ordinamento ed al personale degli Archivi di Stato;

Vista la legge 7 marzo 1967, n. 119, concernente l'ammissione del personale delle sottosezioni di archivio di Stato ai concorsi pubblici indetti dall'Amministrazione degli archivi di Stato;

Accertato che nella qualifica iniziale del ruolo organico della carriera direttiva dell'Amministrazione degli archivi di Stato sono attualmente disponibili ventidue posti;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un pubblico concorso per esami per il conferimento di ventidue posti di vice archivista di Stato in prova nel ruolo della carriera direttiva dell'Amministrazione degli archivi di Stato.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

A) laurea in giurisprudenza o in scienze politiche, o in lettere, o in filosofia, oppure laurea in materie letterarie o in pedagogia, conseguita presso le Facoltà di magistero;

B) età non inferiore agli anni 18 e non superiore ai 32.

Il limite massimo di età è elevato:

1) di cinque anni, nei confronti:

a) di coloro che abbiano partecipato nei reparti delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati alle operazioni della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione;

b) dei partigiani combattenti o dei cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943;

c) dei cittadini aventi il loro domicilio in territorio di confine che, in conseguenza di avvenimenti di carattere bellico o politico, siano stati costretti ad allontanarsene e non possono farvi ritorno;

d) dei profughi di cui al decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, ed alle leggi 4 marzo 1952, n. 137, 25 ottobre 1960, n. 1306 e 25 febbraio 1963, n. 319;

e) di coloro che appartengono alle altre categorie assimilate ai combattenti in base alle vigenti disposizioni.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare, anche se per esse siano successivamente intervenute amnistie, indulti o commutazioni;

2) di due anni per gli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

3) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

4) a trentanove anni nei confronti:

a) dei combattenti o assimilati, di cui alle lettere da *a*) ad *e*) del precedente n. 1), decorati al valor militare o promossi per merito di guerra;

b) dei capi di famiglie numerose, ai sensi della legge 20 marzo 1940, n. 233, e del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, costituite da almeno sette figli viventi, ivi computati anche i figli caduti in guerra.

Le elevazioni del limite massimo di età di cui ai numeri 2), 3) e 4) sono cumulabili tra di loro ed entrambe con quelle di cui al n. 1), purchè complessivamente non si superino i 40 anni;

5) a 40 anni nei confronti di coloro che, ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo 12 dicembre 1947, n. 1488, abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale. Detto beneficio assorbe ogni altra elevazione dei limiti di età eventualmente spettante.

Per i concorrenti già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite di età, il periodo intercorso tra il 5 settembre 1938 ed il 9 agosto 1944, di cui all'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, fermo restando per i detti concorrenti il limite massimo di anni 40.

Per gli assistenti ordinari delle Università o degli Istituti di istruzione universitaria, cessati dal servizio per ragioni di carattere non disciplinare, il limite di età è aumentato ai termini dell'art. 17 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato, con modificazioni, con l'art. 1 della legge 24 giugno 1950, n 465, di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente e, nei confronti degli assistenti straordinari, volontari od incaricati, sia in attività, sia cessati per ragioni di carattere non disciplinare, di un periodo pari alla metà del servizio prestato presso l'Università od Istituto di istruzione universitaria, purchè complessivamente non si superino i 40 anni.

6) a 45 anni, ritenendosi assorbita ogni altra elevazione spettante, nei confronti del personale licenziato dagli enti soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404;

7) a 55 anni, ritenendosi assorbita ogni altra elevazione spettante, nei confronti:

a) dei mutilati ed invalidi di guerra, dei mutilati ed invalidi per la lotta di liberazione, dei mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, dei mutilati ed invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, dei mutilati ed invalidi per servizio, dei mutilati ed invalidi del lavoro, dei mutilati ed invalidi in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, dei mutilati ed invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia, o nei territori soggetti a detto Stato, per eventi avvenuti fino al 31 dicembre 1954, e degli alto-atesini e delle persone residenti, prima del 1° gennaio 1940, nelle zone misti-lingui di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio o nei comuni di Sant'Orsola e Luserna, che, facendo parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da essi organizzate, abbiano riportato, per causa del servizio di guerra o attinente alla guerra, ferite o lesioni o contratta infermità, quando abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana e semprechè non abbiano partecipato ad azioni, anche isolate, di terrorismo e di sevizie.

Il beneficio di cui alla presente lettera spetta ai mutilati ed agli invalidi che rientrino nelle prime otto categorie, ovvero nelle voci da quattro a dieci della categoria nona o nelle voci da tre a sei della categoria decima della tabella *A* allegata al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, ovvero nelle voci

quattro e da sei ad undici della tabella *B* allegata al regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, richiamate dalla legge 3 giugno 1950, n. 375;

b) dei mutilati ed invalidi civili;

c) delle vedove e degli orfani di guerra e delle vedove ed orfani dei caduti per la causa di servizio;

d) degli orfani e delle vedove dei caduti sul lavoro;

8) si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli impiegati civili di ruolo dello Stato, dei salariati di ruolo dello Stato, degli ufficiali e sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia, nonchè dei vice brigadieri, graduati e militari di truppa in *servizio continuativo* nell'Arma dei carabinieri e dei Corpi predetti, che siano in possesso degli altri necessari requisiti; per i candidati che siano stati sottufficiali dell'Esercito, della Marina o dell'Aeronautica, e che siano cessati dal servizio, a domanda o anche d'autorità, e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili (decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500, art. 4, e decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 settembre 1947, n. 1220, art. 4); per gli impiegati già in servizio da almeno due anni alla data del 15 novembre 1963 presso le soppresse Sottosezioni degli Archivi di Stato (legge 7 marzo 1967, n. 119).

C) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

D) godimenti dei diritti politici;

E) buona condotta morale e civile;

F) sana e robusta costituzione fisica e mancanza di difetti od imperfezioni che possono influire sul rendimento in servizio;

G) avere assolto gli obblighi di leva o esserne stato esentato.

Art. 3.

I suddetti requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

A norma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, non possono essere ammessi al concorso coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione.

Per difetto dei requisiti prescritti può essere disposta la esclusione dal concorso, con decreto motivato del Ministro.

Art. 4.

Possono partecipare al concorso anche gli impiegati delle carriere di concetto delle Amministrazioni statali che non siano in possesso del titolo di studio di cui alla lettera *A*) del precedente art. 3, purchè rivestano qualifica non inferiore a quella di segretario aggiunto od equiparata ed abbiano conseguito il diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado.

Art. 5.

Le domande di ammissione al concorso redatte su carta da bollo da L. 400 ed indirizzate al Ministero dell'interno - Direzione generale degli archivi di Stato, dovranno essere presentate o dovranno pervenire alle prefetture della Provincia in cui il candidato risiede, entro il termine perentorio di sessanta giorni che decorre dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Delle domande presentate a mano direttamente ai predetti uffici dovrà essere rilasciata ricevuta.

Il personale di ruolo o non di ruolo delle altre Amministrazioni dello Stato, avente titolo a partecipare al concorso, farà pervenire alla prefettura le domande nel termine suddetto, a mezzo degli uffici presso i quali presta servizio.

Non saranno ammessi al concorso quei candidati, le cui domande perverranno, per qualsiasi motivo, alle prefetture dopo il suddetto termine.

Gli aspiranti debbono dichiarare nella domanda:

a) le proprie generalità. (Le donne coniugate devono indicare nell'ordine il cognome del marito, il nome e cognome proprio);

b) la data ed il luogo di nascita. Gli aspiranti che, pur avendo superato il 32° anno, chiedono l'ammissione al concorso perchè in possesso di uno o più requisiti particolari previsti nella lettera *B*) del precedente art. 2 dovranno indicare in base a quale titolo hanno diritto all'elevazione del limite massimo di età;

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il Comune ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) l'immunità da condanne penali o le eventuali condanne penali riportate, oppure i procedimenti penali pendenti a loro carico;

f) il titolo di studio con l'indicazione dell'Istituto che lo ha rilasciato, e della data in cui è stato conseguito;

g) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di impiego;

i) la lingua straniera (inglese, francese, tedesco o spagnolo) in cui intendono sostenere la prova orale di cui ai numeri V) e VI) dell'art. 8 del presente bando;

l) l'indirizzo presso il quale devono essere fatte le comunicazioni relative al presente concorso e l'impegno di far conoscere le successive eventuali variazioni di indirizzo;

m) la dichiarazione di essere disposti a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi residenza.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni, dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante; per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio; per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante della compagnia o unità equiparata.

Art. 6.

Con successivo decreto da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, verrà nominata la Commissione giudicatrice del concorso.

Art. 7.

L'esame consiste di quattro prove scritte e di una orale e si effettua in base al seguente programma:

Prove scritte:

I) Storia d'Italia dalla caduta dell'Impero romano di occidente ai nostri giorni;

II) Diritto amministrativo e costituzionale;

III) Storia del diritto italiano con particolare riferimento al diritto pubblico;

IV) Traduzione in italiano di un brano latino (con l'uso del vocabolario).

Prova orale:

I) Le materie delle prove scritte;

II) Nozioni di archivistica con particolare riguardo alla legislazione archivistica odierna;

III) Economia politica;

IV) Nozioni sull'amministrazione e contabilità generale dello Stato. Nozioni di statistica teorica (generalità, leggi, metodi e dati statistici) ed applicata (statistica della popolazione e demografica, statistiche economiche);

V) Una lingua straniera a scelta del candidato (conversazione e traduzione a vista di un brano dal francese o inglese o tedesco o spagnolo);

VI) Altra lingua straniera (tra quelle indicate precedentemente) a scelta del candidato (prova facoltativa).

Art. 8.

Nella prova orale facoltativa sulle lingue straniere comprese nel programma di esame la Commissione può assegnare, ove il candidato dimostri di conoscerle correntemente, un maggior numero di punti, non superiore ad uno per ciascuna lingua, da aggiungere alla votazione complessiva.

Art. 9.

Il diario e la sede delle prove scritte saranno comunicati, non meno di quindici giorni prima dell'inizio, ai candidati ammessi al concorso, mediante lettera raccomandata e, comunque, nello stesso termine, il relativo decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per aver accesso all'aula d'esame, il candidato ammesso a sostenere le prove scritte dovrà esibire uno dei seguenti documenti di riconoscimento: libretto ferroviario, carta d'identità, tessera postale, porto d'armi, passaporto, patente automobilistica.

Gli impiegati appartenenti all'Amministrazione dello Stato potranno esibire la tessera personale di riconoscimento rilasciata dall'Amministrazione di appartenenza.

Art. 10.

Alla prova orale sono ammessi i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Ai candidati che conseguono l'ammissione alla prova orale, ne viene data comunicazione almeno venti giorni prima di quello in cui devono sostenerla, indicando il voto riportato in ciascuna delle prove scritte.

La prova orale non s'intende superata se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi.

Art. 11.

Al termine di ogni seduta dedicata alle prove orali, la Commissione giudicatrice forma l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione dei voti da ciascuno riportati.

L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della Commissione, è affisso nel medesimo giorno all'esterno della sala di esami e nell'albo del Ministero.

Art. 12.

I candidati che, dal suddetto elenco, rilevino di aver riportato una votazione non inferiore ai sei decimi, devono far pervenire al Ministero dell'interno (Direzione generale degli archivi di Stato), entro il termine perentorio di dieci giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello della pubblicazione dell'elenco, di cui al precedente art. 12, i documenti previsti dalle vigenti disposizioni comprovanti il possesso dei titoli di precedenza o di preferenza nella nomina.

Tutti i suindicati documenti devono essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo.

La presentazione di documenti diversi da quelli previsti dalle norme vigenti, o irregolarmente compilati, comporta la decadenza dai relativi benefici.

Art. 13.

La votazione complessiva degli esami di concorso è stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte e del voto ottenuto in quella orale.

La graduatoria, stabilita in base alla votazione complessiva ottenuta da ciascun candidato, viene approvata con decreto ministeriale.

Art. 14.

Con lo stesso decreto ministeriale, tenuto conto delle norme che danno titolo alle riserve di posti in favore di particolari categorie di cittadini, vengono dichiarati i vincitori del concorso, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

Le suddette riserve di posti non possono complessivamente superare la metà di quelli messi a concorso.

Qualora, fra i concorrenti dichiarati idonei, ve ne siano taluni che appartengano a più categorie che danno titolo a differenti riserve di posti, si tiene conto prima del titolo che dà diritto ad una maggiore riserva.

Art. 15.

La graduatoria dei vincitori del concorso e quella dei dichiarati idonei sono pubblicate nel Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'interno.

Di tale pubblicazione viene data notizia mediante avviso inserto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dalla data della pubblicazione del suddetto avviso decorre il termine per le eventuali impugnative.

Art. 16.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria sono invitati a far pervenire al Ministero dell'interno (Direzione generale degli archivi di Stato), nel termine perentorio di giorni venti, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto l'invito, i seguenti documenti:

a) estratto per riassunto dell'atto di nascita, da cui risulta che l'aspirante, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al presente concorso, ha compiuto il 18° anno di età e non oltrepassato il 32°.

I candidati i quali, pur avendo superato il 32° anno di età, abbiano titolo all'ammissione all'impiego perchè in possesso di uno o più requisiti particolari previsti nella lettera *B*) dell'art. 2 del presente decreto, devono produrre i documenti necessari per comprovare il possesso dei requisiti predetti, ove non abbiano già prodotto detti documenti ai fini della precedenza e della preferenza a termini del precedente art. 13;

b) certificato di cittadinanza italiana;

c) certificato dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici, e che ne era in godimento alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande; ovvero se non ha ancora compiuto il 21° anno di età, che non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

d) certificato generale del casellario giudiziale;

e) certificato di un medico provinciale o di un medico militare, ovvero dell'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti l'idoneità fisica dell'aspirante al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego, al quale si riferisce il presente bando.

Nel caso che l'aspirante abbia qualche imperfezione, questa deve essere specificatamente menzionata, con dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego messo a concorso.

Per gli aspiranti mutilati ed invalidi di guerra, mutilati e invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati, mutilati e invalidi per servizio, mutilati e invalidi civili e mutilati e invalidi sul lavoro, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza dell'aspirante e contenere, ai sensi, rispettivamente delle disposizioni previste dalla legge 3 giugno 1950, n. 375, combinate col disposto del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1952, n. 1176, e dalle disposizioni dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti da un esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione, non possa riuscire di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti e sia idoneo a disimpegnare le mansioni dell'impiego per il quale concorre.

Il certificato deve essere di data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento dell'invito di cui al primo comma del presente articolo, e contenere l'attestazione dell'eseguito accertamento di cui al primo comma dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

L'Amministrazione si riserva di sottoporre i candidati invalidi di guerra ed assimilati, invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati ed invalidi per servizio, civili e sul lavoro, alla visita collegiale di controllo, come previsto dalle disposizioni vigenti.

L'Amministrazione si riserva, inoltre, di sottoporre i vincitori del concorso alla visita di un sanitario di sua fiducia ai fini dell'accertamento del possesso del requisito della sana e robusta costituzione fisica;

f) titolo originale di studio o copia dello stesso, rilasciato, ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, ovvero il documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione del diploma;

g) copia integrale dello stato matricolare (servizi civili) con le qualifiche riportate nell'ultimo triennio, rilasciato dall'Amministrazione dalla quale l'aspirante dipende.

Tale documento deve essere presentato dai candidati che siano impiegati di ruolo di una delle Amministrazioni dello Stato;

h) copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare o del foglio di congedo illimitato, ovvero certificato, debitamente vidimato, di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva.

Tutti i documenti suindicati devono essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo.

Art. 17.

Gli aspiranti indigenti hanno facoltà di presentare in carta libera l'estratto dell'atto di nascita, i certificati di cittadinanza italiana, di godimento dei diritti politici, del casellario giudiziale, purchè in ciascun atto si faccia constare la condizione di povertà del richiedente, mediante citazione degli estremi del relativo attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

I documenti di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), *e*), *g*) del precedente art. 15, debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella dell'invito dell'Amministrazione, di cui al primo comma dell'articolo stesso.

I candidati impiegati civili di ruolo dello Stato dovranno produrre i documenti, di cui alle lettere *e*), *f*) e *g*) del ricordato art. 15.

I concorrenti che si trovino alle armi, possono esibire, in luogo dei documenti di cui alle lettere *e*) ed *h*) del precedente articolo, un certificato, rilasciato, su carta da bollo dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e l'idoneità fisica a ricoprire il posto al quale aspirano.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da altri Ministeri.

Art. 18.

L'Amministrazione, accertato il possesso del requisito per l'ammissione all'impiego, provvede ad adottare il formale provvedimento di nomina dei vincitori del concorso.

Tale provvedimento verrà pubblicato nel Bollettino ufficiale del Ministero dell'interno.

I concorrenti dichiarati idonei, che eccedano il numero dei posti messi a concorso, non acquistano alcun diritto a coprire i posti che si rendano successivamente vacanti.

Art. 19.

I vincitori del concorso sono nominati vice archivisti di Stato in prova nel ruolo della carriera direttiva del personale dell'Amministrazione degli archivi di Stato.

Essi dovranno assumere servizio nelle sedi in cui saranno destinati, entro il termine che sarà stabilito. Coloro che non assumano, senza giustificato motivo, servizio nella residenza o nel termine loro assegnati sono dichiarati decaduti dalla nomina.

Art. 20.

Il funzionario dirigente la sezione 1ª della divisione personale della Direzione generale degli archivi di Stato, è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 11 maggio 1967

p. *Il Ministro*: AMADEI

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *maggio* 1967
Registro n. 15 *Interno, foglio n.* 74

(6716)

MINISTERO DEL TESORO

Concorso per la nomina ad agente di cambio presso la Borsa valori di Napoli

IL MINISTRO PER IL TESORO

Viste la legge 23 maggio 1956, n. 515, contenente norme per i concorsi ad agente di cambio e la legge 3 febbraio 1963, n. 49, recante modificazioni all'art. 4 della predetta legge n. 515;

Ritenuta la necessità di bandire il concorso per la copertura dei posti disponibili nel ruolo degli agenti di cambio della Borsa valori di Napoli;

Uditi i pareri della Camera di commercio e delle autorità di Borsa di Napoli, ai sensi dell'art. 2 della legge 23 maggio 1926, n. 515;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso a 9 (nove) posti di agente di cambio nel ruolo della Borsa valori di Napoli.

Art. 2.

La domanda di ammissione al concorso, scritta su carta da bollo da L. 400 e firmata di pugno dal candidato, indirizzata al Ministero del tesoro (Direzione generale del tesoro) dovrà essere presentata, o dovrà pervenire, insieme a tutti i documenti richiesti, alla segreteria della Commissione esaminatrice — presso l'ufficio dell'Ispettore del tesoro delegato alla vigilanza governativa della Borsa valori di Napoli — entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Nella domanda di ammissione i candidati dovranno indicare il cognome, il nome, la data e luogo di nascita, ed il proprio domicilio ed indirizzo al quale dovranno essere trasmesse le eventuali comunicazioni. La domanda dovrà, inoltre, contenere l'elencazione dei documenti allegati.

Art. 3.

A corredo della domanda dovranno essere prodotti i seguenti documenti, redatti in conformità delle vigenti disposizioni in materia di bollo e di legalizzazione, firmati per esteso dal funzionario o pubblico ufficiale che li rilascia, giusta quanto prescritto dall'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678:

a) fotografia in data recente, applicata su foglio bollato, con firma autentica del candidato. Il documento deve essere munito dell'autenticazione della fotografia e della firma;

b) estratto dell'atto di nascita, dal quale risulti che il candidato, alla data del presente decreto, abbia compiuto il ventisettesimo anno di età e non superato il cinquantacinquesimo;

c) certificato di cittadinanza italiana;

d) certificato dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle vigenti disposizioni, ne impediscano il possesso;

e) certificato generale del casellario giudiziale;

f) certificato di buona condotta rilasciato dal sindaco del Comune di residenza ove l'aspirante risiede da un anno e nel caso di residenza per un tempo minore, altro certificato del sindaco o dei sindaci dei Comuni ove il candidato abbia avuto precedenti residenze entro l'anno;

g) certificato di specchiata correttezza professionale, rilasciato dalla Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura competente;

h) copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, entrambi aggiornati e annotati delle eventuali benemerenze di guerra; ovvero copia del foglio di congedo illimitato o certificato di esito di leva, debitamente vidimato, o di iscrizione nelle liste di leva;

i) diploma di laurea in giurisprudenza od in economia e commercio, o in scienze politiche, oppure in scienze statistiche demografiche e attuariali, in originale o in copia autentica notarile;

l) certificato di tirocinio pratico effettuato in una Borsa valori per un biennio come rappresentante alle grida di agente di cambio, o per un triennio quale procuratore di agente di cambio, ovvero per un quinquennio quale funzionario presso l'ufficio di Borsa valori o l'ufficio titoli di una banca o quale commissionario di Borsa in proprio o come responsabile di ditta commissionaria, ammesso nel recinto riservato di una Borsa. Tale certificato dovrà riportare anche le date di inizio e di fine del periodo o dei periodi di una o più delle attività sopraspecificate;

m) dichiarazione con la quale l'aspirante si impegna, in caso di nomina ad agente di cambio, a cessare dalle altre sue attività incompatibili con la professione di agente di cambio e ad esercitare la professione medesima presso la Borsa valori di Napoli nel cui ruolo venga ad essere iscritto;

n) tutti gli altri documenti e pubblicazioni che, in aggiunta ai precedenti, possono costituire titolo valutabile per la formazione della graduatoria di merito. Nei documenti dovrà essere specificata la durata delle attività menzionate;

o) quietanza comprovante l'effettuato versamento presso la Camera di commercio di Napoli della somma di L. 10.000 (diecimila) per contributo alle spese di concorso.

I certificati di cui alle lettere *c*), *d*), *e*), *f*) e *g*) debbono essere di data posteriore a quella di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione della domanda ad eccezione del requisito dell'età, di cui gli aspiranti debbono essere provvisti alla data del concorso.

Art. 4.

I candidati che alla data di entrata in vigore della legge 23 maggio 1956, n. 515, erano agenti di cambio in carica, o risultavano avere esercitato la professione di agente di cambio conservando i prescritti requisiti, ovvero erano procuratori di agente di cambio o rappresentanti alle grida di agente di cambio da almeno un quinquennio, sono esentati dall'obbligo di possedere il titolo di studio di cui alla lettera *i*), dell'art. 3.

I candidati rappresentanti alle grida di agente di cambio, che al momento dell'entrata in vigore della predetta legge non avevano raggiunto il quinquennio di cui al comma precedente, possono partecipare al concorso anche se muniti di un diploma di laurea diverso da quello in giurisprudenza od in economia e commercio, o in scienze politiche oppure in scienze statistiche demografiche e attuariali. Detto diploma dovrà essere prodotto in originale o in copia autentica notarile nel termine di cui all'art. 2.

Per tali candidati, il limite di età è elevato ad anni sessanta.

Il possesso dei requisiti di cui al presente articolo dovrà essere comprovato mediante esibizione di apposito certificato da rilasciarsi dalla Camera di commercio competente a mente dell'art. 5, ultimo comma, della legge 23 maggio 1956, n. 515.

In tale certificato dovranno essere indicate le date di inizio e di fine del periodo o dei periodi di una o più delle attività stesse.

Art. 5.

Non sarà tenuto conto delle domande pervenute o presentate oltre il termine indicato nell'art. 2, ovvero sfornite di taluno dei documenti di cui al precedente art. 3. La data di arrivo è stabilita dal timbro a data apposto dalla segreteria della Commissione esaminatrice. Non sono ammessi riferimenti a documenti prodotti per la partecipazione ad altri concorsi.

Nel caso che il titolo di studio richiesto in originale non sia stato ancora rilasciato, ovvero sia andato smarrito o distrutto, i candidati dovranno presentare il certificato sostitutivo di esso, a tutti gli effetti, rilasciato dalla competente autorità scolastica.

Art. 6.

Si applicano ai concorrenti ai posti di agente di cambio i benefici costituenti preferenza a parità di merito accordati dalle vigenti disposizioni di legge nei concorsi a pubblici impieghi, ai mutilati, invalidi, ex combattenti, reduci e categorie assimilate.

Art. 7.

Con successivo decreto sarà provveduto alla costituzione della Commissione esaminatrice a norma dell'art. 3 della legge 23 maggio 1956, n. 515.

Art. 8.

La Commissione esaminatrice, esaurito l'esame formale delle domande e dell'allegata documentazione, e determinati i criteri di valutazione dei titoli di cui i candidati risultano in possesso, assegna, per ciascun candidato ammesso al concorso, un punteggio complessivo non eccedente il limite massimo di cento e propriamente:

a) sino a sessanta punti per i vari titoli professionali;

b) sino a dieci punti per le pubblicazioni in materia di Borse valori;

c) sino a trenta punti per la prova di esame di cui all'articolo seguente.

Per la valutazione dei titoli professionali e delle pubblicazioni in materia specifica, nonchè per la prova di esame, i commissari, compreso il presidente, dispongono di eguale numero di punti.

Art. 9.

I candidati ammessi al concorso dovranno sottoporsi, nel giorno, nell'ora e nel luogo che saranno stabiliti dalla Commissione esaminatrice e loro notificati, in tempo utile, ad una prova di idoneità dinanzi alla Commissione medesima.

La prova consisterà in un esame orale avente per oggetto principi di diritto civile, di economia politica e di scienza delle finanze, nonchè le discipline attinenti ai mercati mobiliari, la tecnica borsistica, la legislazione riguardante le Borse valori e gli usi locali di Borsa.

Saranno dichiarati idonei i candidati che avranno conseguito nella prova una valutazione non inferiore a punti diciotto.

I candidati che siano agenti di cambio in carica sono dispensati, qualora ne facciano richiesta per iscritto, dal sostenere l'esame di idoneità. In tal caso ai medesimi verranno attribuiti diciotto trentesimi dei punti di cui alla lettera *c*), primo comma, del precedente art. 8.

Art. 10.

La somma dei punti che i candidati conseguiranno in base all'art. 8 costituirà la classificazione complessiva.

A parità di punteggio avranno titolo preferenziale e nell'ordine seguente:

a) gli agenti di cambio in carica presso altre Borse per almeno un triennio;

b) coloro che abbiano esercitato, per ugual periodo, la professione di agente di cambio conservandone i prescritti requisiti;

c) i rappresentanti alle grida di agente di cambio per almeno un quinquennio;

d) i commissionari di Borsa ammessi nei recinti riservati per almeno un quinquennio;

e) gli osservatori alle grida di istituto di credito per almeno un quinquennio.

Il periodo di tempo di cui alle lettere *c*), *d*) ed *e*) si calcola anche nel caso che le relative funzioni non siano state esercitate in via continuativa.

Fra i concorrenti predetti avranno la preferenza coloro i quali abbiano maggiore anzianità nell'esercizio delle relative funzioni.

Dopo le preferenze di cui sopra si osserveranno quelle spettanti ai mutilati, invalidi, ex combattenti, reduci e categorie assimilate, in applicazione dell'art. 6.

Quando non sia possibile stabilire la preferenza in base alle norme suindicate, per pari anzianità nell'esercizio delle rispettive funzioni o per mancanza, ovvero per parità di titoli di natura combattentistica, la preferenza medesima sarà determinata dalla maggiore età.

Art. 11.

Ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dall'art. 6, gli interessati dovranno produrre, a corredo della domanda di ammissione al concorso. i seguenti documenti:

a) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, presenteranno la dichiarazione integrativa da rilasciarsi per l'applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427 del Giornale militare ufficiale 1937, in carta bollata;

b) gli ex combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione e della lotta di liberazione (partigiani combattenti), i militari e militarizzati che dopo il 14 settembre 1943 attraversarono le linee nemiche, i prigionieri delle Nazioni Unite, i prigionieri cooperatori al seguito delle forze armate alleate operanti, i prigionieri in Germania o in Giappone, i militari e militarizzati addetti alla bonifica di campi minati, dragaggio mine, ecc. di cui al decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93, e i combattenti della guerra di liberazione nelle formazioni non regolari di cui al decreto-legge 19 marzo 1948, n. 241, dovranno produrre, a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza la dichiarazione integrativa in bollo di cui alla circolare n. 5000 del 1° agosto 1948, dello Stato Maggiore dell'Esercito o quella di cui alla circolare n. 202860/Od. 6 dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare n. 27200/Om. del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina;

c) i reduci dalla deportazione o dall'internamento, presenteranno apposita attestazione in carta da bollo rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio ciascuno di essi ha la propria residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

d) i mutilati e gli invalidi dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite o lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane nonchè i mutilati e gli invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, nonchè i mutilati e gli invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra e i mutilati ed invalidi alto-atesini o residenti anteriormente al 1° gennaio 1940 nelle zone mistilingui di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio, o dei comuni di Sant'Orsola e di Luserna di cui all'art. 9 della legge 5 gennaio 1955, n. 14, nonchè i mutilati ed invalidi che appartennero alle forze armate della sedicente repubblica sociale italiana, di cui alla legge 24 novembre 1961, n. 1298, dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero il certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra - oppure una dichiarazione di invalidità, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido;

e) i mutilati ed invalidi per servizio, dovranno presentare il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa o la categoria e la voce dell'invalidità da cui sono colpiti, ovvero il mod. 69-*ter*, rilasciato, secondo i casi, dalla Amministrazione centrale al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità o dagli enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948;

f) gli orfani dei caduti per la guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o per la guerra 1940-43 o per la guerra e la lotta di liberazione o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, gli orfani dei caduti che appartennero alle forze armate della sedicente repubblica sociale italiana, gli orfani dei perseguitati politici antifascisti o razziali di cui all'art. 2, terzo comma, della legge 10 marzo 1955, n. 96, gli orfani dei caduti civili per i fatti di guerra, nonchè i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, e gli orfani dei caduti alto-atesini o residenti anteriormente al 1° gennaio 1940 nelle zone mistilingui di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio o dei comuni di Sant'Orsola e Luserna, di cui all'art. 9 della legge 5 gennaio 1955, n. 14, dovranno presentare un certificato su carta da bollo rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra. Gli orfani dei caduti per servizio produrranno un certificato su carta bollata rilasciato ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, ultimo comma, della legge 24 febbraio 1953, n« 142;

g) i figli dei mutilati ed invalidi della guerra 1915-18 e delle altre categorie di mutilati ed invalidi già indicati nella lettera *d*), dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta da bollo del sindaco del Comune di residenza, attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre. Analogo documento dovranno presentare i figli degli invalidi di prima categoria della sedicente repubblica sociale italiana;

h) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio, dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta bollata, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza, attestante che il padre o la madre fruiscono di pensione;

i) i profughi dai territori di confine che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno esibire l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948) rilasciata in carta bollata dal prefetto della Provincia in cui risiedono o, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato, dal prefetto di Roma;

l) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, quelli dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi da territori esteri, nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpiti dalla guerra, che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n 137, dovranno presentare un'attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza, in carta bollata. I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia potranno anche presentare il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana;

m) i decorati di medaglia al valore militare e di croce di guerra, i feriti di guerra e i promossi di grado militare per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

n) coloro che abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali, presenteranno una copia della relativa sentenza e coloro che abbiano riportato sanzioni di polizia per lo stesso motivo ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale, dimostreranno tali qualifiche mediante attestazione rilasciata su carta da bollo dal prefetto della Provincia nel cui territorio hanno la loro residenza;

o) i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali presenteranno un certificato in carta legale della competente autorità israelitica;

p) i candidati alto-atesini o residenti prima del 1° gennaio 1940, nelle zone mistilingui di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio e nei comuni di Sant'Orsola e Luserna, i quali, durante la seconda guerra mondiale, hanno prestato servizio nelle forze armate tedesche o nelle formazioni armate da essi organizzate e abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana e non abbiano partecipato ad azioni, anche isolate, di terrorismo e di sevizie, presenteranno una dichiarazione rilasciata dall'autorità competente.

Art. 12.

Le qualifiche combattentistiche devono essere acquisite almeno alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso.

La Commissione esaminatrice può consentire che i documenti comprovanti il riconoscimento delle varie qualifiche di cui al precedente comma vengano prodotti dai candidati anche dopo il termine di cui all'art. 2 del presente decreto, ma comunque, non oltre la data stabilita per lo svolgimento della prova di esame, sotto pena di decadenza dei relativi benefici.

Art. 13.

La Commissione esaminatrice non appena formata la graduatoria dei concorrenti risultati idonei, la trasmetterà al Ministero del tesoro, che, dopo aver riconosciuta la regolarità del procedimento seguito per la formazione della stessa, l'approverà con proprio decreto da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Unitamente alla graduatoria la Commissione invierà tutti i documenti del concorso nonchè i verbali redatti, sia in sede di esame dei documenti, che durante l'espletamento della prova pratica e la relazione che accompagna la graduatoria stessa.

Art. 14.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 20 giugno 1967

Il Ministro: COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *luglio* 1967
Registro n. 18 *Tesoro, foglio n.* 72

(8062)

MINISTERO DELLA DIFESA

Nomina della Commissione esaminatrice del concorso a sessanta posti di sottotenente in servizio permanente effettivo dell'Arma aeronautica - ruolo servizi.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il regio decreto-legge 28 gennaio 1935, n. 314, convertito nella legge 13 giugno 1935, n. 1297, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5;

Visto il decreto ministeriale in data 17 novembre 1966, con il quale è indetto un concorso per titoli e per esami a sessanta posti di sottotenente in servizio permanente effettivo dell'Arma aeronautica ruolo servizi (registrato alla Corte dei conti addì 7 dicembre 1966, registro n. 25 Difesa aeronautica, foglio n. 196);

Decreta:

Art. 1.

E' nominata la sottonotata Commissione esaminatrice del concorso a sessanta posti di sottotenente in servizio permanente effettivo dell'Arma aeronautica ruolo servizi:

ten. gen. Arma aeronautica ruolo servizi in s.p.e. Disegna Giovanni, presidente;

colonnello Arma aeronautica ruolo navig. normale s.p.e. Sanfilippo Vincenzo, membro per gli esami di storia, geografia e topografia;

colonnello Arma aeronautica ruolo servizi in s.p.e. Zanusso Guido, membro per gli esami di cultura generale;

ten. col. Arma aeronautica ruolo naviganti norm. s.p.e. Monaco Alberico, membro per gli esami di cultura militare aeronautica;

capitano Corpo genio Aeronautico ruolo chimici s.p.a. Giusti Alberto, membro per gli esami di matematica, fisica e chimica;

ten. col. Corpo commissariato ruolo commissariato in s.p.e. Mannino Antonino, segretario e membro supplente.

Art. 2.

Alla Commissione esaminatrice del concorso a sessanta posti di sottotenente in servizio permanente effettivo dell'Arma aeronautica ruolo servizi, sono aggregati i seguenti ufficiali, quali membri aggiunti per gli esami orali facoltativi di lingue estere, particolarmente esperti nelle lingue medesime:

ten. col. Corpo di commissariato ruolo commissariato s.p.e. Rosini Bernardo, membro aggiunto per gli esami di lingua inglese e lingua francese;

maggiore Corpo di commissariato ruolo commissariato s.p.e. Mussini Angelo, membro aggiunto per gli esami di lingua tedesca;

capitano Corpo di commissariato ruolo amministrazione s.p.e. Carducci Armando, membro aggiunto per gli esami di lingua spagnola.

A ciascuno dei componenti della Commissione saranno corrisposti i compensi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 29 aprile 1967

Il Ministro: TREMELLONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *maggio* 1967
Registro n. 60 *Difesa, registro n.* 331

(7802)

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELL'AVIAZIONE CIVILE

Riapertura dei termini per partecipare al concorso per esami a sei posti di ispettore di 2ª classe in prova nel ruolo del personale tecnico della carriera direttiva, limitatamente ai mutilati ed invalidi del lavoro ed agli orfani di caduti sul lavoro.

IL MINISTRO
PER I TRASPORTI E PER L'AVIAZIONE CIVILE

Vista la legge 30 gennaio 1963, n. 141;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1964, n. 567;

Visto il decreto ministeriale in data 15 novembre 1966, registrato alla Corte dei conti il 14 dicembre 1966, registro n. 6, foglio n. 131, con il quale è stato indetto un concorso per esami a sei posti di ispettore di 2ª classe in prova nel ruolo del personale tecnico della carriera direttiva dell'Ispettorato generale dell'aviazione civile;

Considerato che nel predetto decreto ministeriale è stato omesso il richiamo alla legge 14 ottobre 1966, n. 851, riguardo all'elevazione a 55 anni del limite di età per partecipare ai concorsi pubblici, per le categorie di cittadini cui la norma in questione è diretta e che, pertanto, appare opportuno riaprire i termini del predetto concorso onde consentire la partecipazione allo stesso, da parte dei destinatari della legge in questione;

Decreta:

Articolo unico.

Il termine di presentazione delle domande per partecipare al concorso di cui alle premesse è riaperto per la durata di trenta giorni a decorrere da quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, per i mutilati ed invalidi del lavoro nonchè per gli orfani di caduti sul lavoro che, in possesso di tutti gli altri requisiti previsti nel bando al 29 marzo 1967, avessero superato, alla data predetta, i limiti di età indicati nel bando stesso.

A sensi della legge 14 ottobre 1966, n. 851, per i candidati di cui al precedente comma il limite di età viene elevato ad anni 55 da non superare alla data del 29 marzo 1967.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 12 giugno 1967

Il Ministro: SCALFARO

(7895)

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

Errata-corrige

Nel decreto ministeriale 31 marzo 1967, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 7 luglio 1967, n. 168, concernente il concorso per esami a trentadue posti di applicato aggiunto in prova nella carriera esecutiva (ruolo centrale e periferico) del Ministero della marina mercantile, all'art. 13, secondo comma, ove è detto: «. . . nella qualifica di dattilografo aggiunto» leggasi: «. . . nella qualifica di applicato aggiunto».

(8209)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI TREVISO

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Treviso

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 3603 in data 15 marzo 1967, con il quale è stata approvata la graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso pubblico per titoli ed esami al posto di veterinario condotto del Consorzio fra i comuni di Riese Pio X, Altivole e Loria, vacante all'1 maggio 1966;

Visto il proprio successivo decreto n. 3604 di pari data, con il quale la condotta in parola è stata assegnata al candidato risultato vincitore;

Vista la nota n. 2585 in data 13 giugno 1967, con la quale il sindaco di Riese Pio X ha comunicato che il dott. Sciutteri Giuseppe, vincitore della condotta, ha esplicitamente rinunziato alla condotta medesima;

Viste le rinuncie del dott. Albino Pozzobon e del dott. Sante Agostino Tonetto;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1935, n. 854;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

A parziale modifica del decreto n. 3604 in data 15 marzo 1967, citato in premessa, il dott. Oddo Cestarelli è dichiarato vincitore del concorso per il conferimento del posto di veterinario condotto del Consorzio veterinario fra i comuni di Riese Pio X, Altivole e Loria.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, nel Foglio annunzi legali della Provincia, e per otto giorni consecutivi, all'albo di questo Ufficio, della Prefettura e dei Comuni interessati.

Treviso, addì 1° luglio 1967

Il veterinario provinciale: LUCERNONI

(7744)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI MACERATA

Graduatoria generale del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Macerata

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il decreto n. 2300 in data 16 dicembre 1965, con il quale è stato bandito il concorso a posti di veterinario condotto di Visso e uniti e di Penna S. Giovanni vacanti nella provincia di Macerata al 30 novembre 1965;

Vista la graduatoria formulata dalla Commissione giudicatrice, nonchè i verbali delle singole sedute;

Visti gli articoli 23 e 55 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e successive disposizioni;

Visto l'art. 6 della legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Macerata al 30 novembre 1965:

1. Monti Tarcisio . . . . punti 76,510
2. Gentili Domenico . . . . » 74,075
3. Leonardi Leo . . . . » 73,675
4. Zampetti Giorgio . . . . » 73,304
5. Piscini Romolo . . . . » 72,076
6. Pucci Giorgio Maria . . . . » 70,316
7. Tambella Gildo . . . . » 70,092
8. Gualdesi Gaetano . . . . » 68,356
9. Gattari Corrado . . . . » 66.348
10. Emiliozzi Mauro . . . . » 60,808
11. Brizioli G. Mario . . . . . . » 60,664
12. Misericordia Francesco . . . . . . » 58,000
13. Bertuzzi David . . . . . . » 57,600
14. Cuicchi Cesare . . . . » 56,120
15. Scarpetta Dario . . . . » 55,980
16. Bruni Eliano . . . . » 54,000
17. Zinci Antonio . . . . » 53,000
18. Tarquini Luciano . . . . » 52,500
19. Cupelli Silvano . . . . » 52,500
20. Buccella Raffaele . . . . » 50,000
21. Fagiolo Gino . . . . » 48,000
22. Acciarri Costantino . . . . . . » 46,110
23. Baroni Michele . . . . . » 44,000

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per, otto giorni consecutivi all'albo pretorio della Prefettura, di questo Ufficio e dei Comuni interessati.

Macerata, addì 13 giugno 1967

Il veterinario provinciale: BENIMEO

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il decreto n. 890 di pari data, con il quale è stata approvata la graduatoria formulata dalla Commissione giudicatrice del concorso relativo a posti di veterinario condotto di Visso ed uniti e di Penna S. Giovanni vacanti nella provincia di Macerata al 30 novembre 1965;

Viste le domande dei singoli concorrenti nonchè l'elenco delle condotte indicate in ordine di preferenza;

Viste le preventive rinuncie presentate a questo Ufficio dai dottori Tarcisio Monti e Domenico Gentili classificati al 1° e 2° posto della graduatoria degli idonei, ad essere dichiarati vincitori delle due condotte da assegnare;

Visto l'art. 55 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e successive disposizioni;

Visto l'art. 6 della legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

I seguenti veterinari sono dichiarati vincitori della condotta a fianco di ciascuno di essi:

Leo Leonardi: Visso, Ussita e Castel S. Angelo;
Giorgio Zampetti: Penna S. Giovanni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo Ufficio, all'albo della Prefettura ed a quello dei Comuni interessati.

Macerata, addì 13 giugno 1967

Il veterinario provinciale: BENIMEO

(7741)

REGIONI

REGIONE SARDA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 7 giugno 1967, n. **6598-1746.**

Legge regionale 3 febbraio 1953, n. 1, recante provvedimenti per il ricovero e l'assistenza di lavoratori vecchi ed invalidi privi di trattamento assicurativo - Modifica regolamento.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 21 *del* 5 *luglio* 1967)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visti lo Statuto speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione;

Vista la legge regionale 3 febbraio 1953, n. 1, recante provvedimenti per il ricovero e l'assistenza di lavoratori vecchi ed invalidi privi di trattamento assicurativo;

Visto il proprio decreto 16 maggio 1959, n. 13, col quale è stato approvato il regolamento per l'applicazione della legge regionale sopracitata;

Ritenuto di dover provvedere alla modifica dell'art. 9 del Regolamento predetto;

Su proposta dell'on.le Assessore regionale al lavoro e pubblica istruzione;

Vista la deliberazione della Giunta regionale in seduta del 27 maggio 1967;

Decreta:

Art. 1.

L'art. 9 del decreto del Presidente della Giunta regionale 16 maggio 1959, n. 13, di approvazione del Regolamento per l'applicazione del legge regionale 3 febbraio 1953, n. 1, è sostituito dal seguente:

« L'anno finanziario per la gestione del Fondo comincia col 1° gennaio e termina il 31 dicembre.

L'Assessore al lavoro e pubblica istruzione approva con proprio decreto, entro il 31 dicembre di ciascun anno, il bilancio di previsione del « Fondo ».

Le variazioni che si rendessero necessarie al bilancio di previsione di cui al comma precedente sono apportate con decreto dell'Assessore al lavoro e pubblica istruzione.

Analogamente con proprio decreto l'assessore al lavoro e pubblica istruzione approva il rendiconto concernente la gestione del « Fondo ».

Nella formazione del bilancio deve essere considerato lo avanzo d'amministrazione degli esercizi precedenti.

Il bilancio di previsione ed il rendiconto sono pubblicati nel *Bollettino Ufficiale* della Regione ».

Art. 2.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

Cagliari, addì 7 giugno 1967

Il Presidente: DEL RIO

Registrato alla Corte dei conti - Delegazione per la Regione Sarda addì 17-6-1967 - Reg. Presid. Giunta n. 1 - Foglio n. 5. — RUSSO

(7812)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma, - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.